vigore, prima di tale data, di una decisione presa in base alle disposizioni adottate dal Consiglio, a norma dell'articolo 235 del Trattato, che preveda la percezione di una tassa all'importazione in uno Stato membro su determinate merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli.

Articolo 2

La presente decisione è destinata alla Repubblica federale di Germania e al Regno dei Paesi Bassi.

Bruxelles, 27 febbraio 1962.

Per la Commissione
Il Presidente
W. HALLSTEIN

Decisione della Commissione che stabilisce le misure di salvaguardia applicabili all'importazione nella Repubblica federale di Germania di pasta per fondente in provenienza da altri Stati membri (1)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA,

Viste le disposizioni del Trattato e in particolare l'articolo 226,

Vista la decisione della Commissione del 27 luglio 1960, con la quale si stabiliscono le misure di salvaguardia applicabili all'importazione nella Repubblica federale di Germania del pane e della pasta per fondente in provenienza da altri Stati membri,

Vista la decisione della Commissione del 21 dicembre 1960 che proroga e modifica detta decisione del 27 luglio 1960,

Vista la decisione della Commissione del 28 giugno 1961 che stabilisce le misure di salvaguardia applicabili all'importazione nella Repubblica federale di Germania del pane e della pasta per fondente in provenienza da altri Stati membri,

Viste le lettere del 6 e 16 dicembre 1961 con le quali il Governo della Repubblica federale di Germania ha domandato la proroga e la modifica delle suddette decisioni della Commissione,

Vista la decisione della Commissione del 22 dicembre 1961 che proroga la suddetta decisione del 28 giugno 1961 per quanto concerne la pasta per fondente,

Considerando che l'origine delle difficoltà che hanno giustificato l'applicazione dell'articolo 226, era da ricercarsi nel divario dei prezzi applicati rispettivamente nella Repubblica federale da un lato e nei Paesi Bassi, in Belgio e in Francia dall'altro, per i prodotti agricoli impiegati dalle industrie alimentari concorrenti; che tale divario di prezzi sussiste tuttora;

Considerando che i paesi esportatori di pasta per fondente concedono generalmente una restituzione al fine di abbassare il prezzo dello zucchero al livello del mercato mondiale; che l'esame condotto di concerto con gli Stati membri interessati ha dimostrato l'utilità di una stabilizzazione e armonizzazione dei regimi di restituzione per quanto concerne lo zucchero contenuto nella pasta per fondente esportata dai Paesi Bassi, dal Belgio e dalla Francia verso la Germania, nonchè un'armonizzazione di tali regimi con quello del traffico di perfezionamento che si svolge nell'area della Comunità; che, tenendo conto di un costo medio sul mercato mondiale di 28 DM per 100 kg di zucchero e di un onere nella misura del 35 % della tariffa esterna comune dell'80 %, può essere adottato un livello di 35 DM per 100 kg di zucchero;

Considerando che, tenendo conto del suddetto prezzo di 35 DM dello zucchero, i divari di costo della materia prima fra gli Stati membri esportatori e la Germania possono essere stabiliti in 45,60 DM per 100 kg di pasta per fondente; che tale differenza è parzialmente coperta dal dazio doganale del 21 % sul prezzo del prodotto pari a 8,94 DM, dato che il prezzo medio del prodotto, negli ultimi tre mesi del 1961, è stato di 42,58 DM per 100 kg;

Considerando che la percezione di una tassa sui prodotti importati dagli Stati membri non sarebbe più giustificata ove avesse per effetto

(1) I testi tedesco, olandese e francese sono i soli facenti fede.

di accrescere le importazioni degli stessi prodotti in provenienza dai paesi terzi in quanto tale spostamento delle correnti di scambio sarebbe pregiudizievole agli Stati membri senza peraltro eliminare le difficoltà incontrate dalle industrie di cui trattasi; che, al fine di evitare un tale spostamento delle correnti di scambio della pasta per fondente, appare indispensabile sottoporre l'applicazione della tassa di compensazione sulle importazioni in provenienza dagli Stati membri alla condizione che la Repubblica federale di Germania percepisca una tassa equivalente — sulla base del prezzo di 28 DM, adottato come prezzo medio dello zucchero sul mercato mondiale — all'importazione della pasta per fondente in provenienza dai paesi terzi,

HA PRESO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per l'importazione della pasta per fondente (voce ex 17.04 C) la Repubblica federale di Germania è autorizzata, alle condizioni sottoindicate, a percepire una tassa di compensazione all'entrata, salvo che lo Stato membro esportatore non applichi tale tassa all'uscita.

Articolo 2

1. Qualora la tassa di compensazione sia percepita dallo Stato membro esportatore il suo importo è fissato per le importazioni nella Repubblica federale di Germania:

— in provenienza dal Regno dei Paesi Bassi a: 27,4 fiorini per 100 kg di pasta per fondente

— in provenienza dal Regno del Belgio a: 378 franchi belgi per 100 kg di pasta per fondente

— in provenienza dalla Repubblica Francese a: 37,4 nuovi franchi per 100 kg di pasta per fondente.

2. Qualora la tassa di compensazione sia percepita dalla Repubblica federale di Germania il suo importo è quello fissato nel paragrafo 1, espresso in DM, maggiorato di una somma pari a quella che risulterebbe applicando sull'importo predetto i dazi doganali e le tasse applicabili all'importazione del prodotto di cui trattasi.

3. La Repubblica federale di Germania applica all'importazione della pasta per fondente in provenienza da paesi terzi una tassa di compensazione il cui importo è pari a 35,42 DM per 100 kg maggiorato di una somma pari a quella che risulterebbe applicando sull'importo predetto i dazi doganali e le tasse applicabili all'importazione del prodotto di cui trattasi.

Articolo 3

La Commissione riesaminerà l'importo della tassa di compensazione qualora uno Stato membro esportatore accordi, all'atto dell'esportazione di pasta per fondente verso la Repubblica federale di Germania, un rimborso che consenta di abbassare il prezzo dello zucchero a un livello inferiore ai 35 DM per 100 kg di zucchero.

Qualora uno Stato membro decida di accordare una restituzione superiore o inferiore al limite indicato, ne informa immediatamente la Commissione.

Articolo 4

La presente decisione è applicabile sino al 30 giugno 1962, salvo l'entrata in vigore, prima di tale data, di una decisione presa in base alle disposizioni adottate dal Consiglio a norma dell'articolo 235 del Trattato, che preveda la percezione di una tassa all'importazione in uno Stato membro su determinate merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli.

La sua efficacia cesserebbe *ipso iure* qualora si constatasse che la Repubblica federale di Germania non applica nei confronti dei paesi terzi la tassa prevista dall'articolo 2, paragrafo 3.

Articolo 5

La presente decisione è destinata alla Repubblica federale di Germania, al Regno dei Paesi Bassi, al Regno del Belgio e alla Repubblica Francese.

Bruxelles, 27 febbraio 1962.

Per la Commissione

Il Presidente

W. HALLSTEIN